



COMUNE DI CARATE URIO
PROVINCIA DI COMO

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 22 Del
17/12/2024

Regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno

INDICE:

Art.1 Principi generali

Art.2 Istituzione e presupposto impositivo

Art.3 Finalità dell'imposta

Art. 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 5 Misura dell'imposta

Art. 6 Esenzioni

Art. 7 Versamento dell'imposta

Art .8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 9 Accertamenti

Art. 10 Sanzioni

Art.11 Riscossione coattiva

Art.12 Rimborsi

Art. 13 Contenzioso

Art.14 Disposizioni finali

Art.15 Entrata in vigore

Art.1
Principi generali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

Art.2
Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta è istituita da codesto Comune in base alle disposizioni dell'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale.
3. L'imposta si applica sul territorio comunale dal 1° gennaio al 31 dicembre compresi di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2025.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, affittacamere, Bed & Breakfast, locande, casa appartamento vacanze, aziende agrituristiche, residenze turistico alberghiere, alloggi gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, campeggi, aree attrezzate a camper e roulotte, ecc.
5. Il presente regolamento si applica altresì ai pernottamenti presso gli immobili o le parti di immobili concessi in locazione breve ad uso turistico, anche se gli stessi non prevedano alcun servizio accessorio (quali, ad esempio, fornitura di biancheria, pulizia, ecc.).

Art.3
Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Carate Urio, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti di cui al comma 1 o l'eventuale soggetto diverso che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni e corrispettivi; anche a questi ultimi soggetti sono applicabili gli adempimenti previsti dal presente regolamento a carico dei gestori di strutture ricettive
3. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Carate Urio, può essere assolta preventivamente dal soggetto che gestisce il portale telematico attraverso cui viene incassato il corrispettivo per il pernottamento.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è deliberata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora non venga adottata sono confermate le misure determinate nell'anno precedente.
2. Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
3. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in proporzione al prezzo e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa Regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerte dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
4. In sede di applicazione l'imposta è determinata con la seguente classificazione:

Strutture Extra- alberghiere	Alberghi 1 e 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 e 5 stelle
---------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Art. 6
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Carate Urio;
 - b) i minori fino al compimento del settimo anno di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) gli ospiti del Comune di Carate Urio in riferimento agli eventi organizzati dal Comune stesso;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
 - i) Guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro unitamente ai gruppi stessi;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità dell'accompagnatore/genitore e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento alle prestazioni sanitarie o del ricovero. Il soggetto deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'imposta non si applica dal 8° giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni, in tutte le strutture ricettive.

Art. 7
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno corrispondono al gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza, per il successivo versamento al Comune di Carate Urio. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli gruppi famigliari.
3. Il gestore dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore effettua mensilmente il versamento al Comune di Carate Urio delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario, f24;
 - b) mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 (cinquanta,00) potranno essere sommate al versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei soggetti esenti in base all'art. 6;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del versamento di cui all'art. 7;
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Carate Urio ed è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il giorno 15 del mese successivo di quello di riferimento.
4. La dichiarazione dell'imposta di soggiorno incassata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Art. 9
Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa

per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile, previa richiesta ai

competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive e i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. n. 471, n.472 e n.473 del 18/12/1997 e s.m.i.
2. Per l'omesso, parziale o ritardato versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi del D. Lgs. n. 417/1997 art. 13. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 9 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.

Art.11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione.

Art.12 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno di eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge n.296/2006.
4. non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.

Art.14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in genere.

Art.15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2025.